

## **FONDAZIONE ICONS – STATUTO**

### **Art. 1 – Denominazione**

Su iniziativa della società iCons srl e dei Soci Fondatori Elena Gaboardi e Mario Martinoli è costituita una Fondazione denominata "Fondazione iCons". La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. La sua durata è illimitata.

### **Art. 2 – Sede**

La Fondazione ha sede nel Comune di Lodi. Essa potrà istituire delegazioni ed uffici onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa.

### **Art. 3 – Scopo**

La Fondazione si propone lo scopo esclusivo di promuovere la diffusione della cultura, con particolare riferimento alla musica, alle arti ed alla comunicazione dell'innovazione e della ricerca scientifica, attraverso progetti ed iniziative finalizzate alla valorizzazione del capitale umano.

### **Art. 4 – Attività strumentali, accessorie e connesse**

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà:

1. Creare e sviluppare al suo interno progetti specifici, anche di grande dimensione, finalizzati al raggiungimento dello scopo della Fondazione;
2. Compire studi e ricerche;
3. Istituire ed erogare premi e borse di studio;
4. Stimolare e promuovere l'incontro tra idee e capitali, attraverso l'organizzazione di eventi e l'uso di strumenti e tecniche innovative di raccolta fondi;
5. Promuovere le relazioni con associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni su progetti specifici i cui obiettivi siano finalizzati al raggiungimento dello scopo della Fondazione;
6. Partecipare e patrocinare progetti ed iniziative non promosse direttamente dalla Fondazione, i cui obiettivi specifici contribuiscano al raggiungimento dello scopo della Fondazione;
7. Partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione di tali organismi;
8. Costituire e acquisire, in toto o in parte e sempre in via accessoria, società di capitali che svolgano in via strumentale attività finalizzata al perseguimento dello scopo della Fondazione;
9. Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti o detenuti;
10. Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento dello scopo della Fondazione;
11. Stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
12. Svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, della multimedialità e degli audiovisivi e a quello degli articoli accessori di pubblicità;
13. Organizzare spettacoli, concerti e stagioni concertistiche, convegni e incontri, mostre od altri eventi;
14. Svolgere ogni altra attività finalizzata al perseguimento delle finalità istituzionali.

### **Art. 5 – Vigilanza**

Le autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi della normativa vigente.

### **Art. 6 – Patrimonio della Fondazione**

Il Patrimonio della Fondazione è composto:

1. Dal Fondo di Dotazione costituito dai conferimenti in denaro e beni mobili e immobili effettuati dai Fondatori;
2. Dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
3. Dalle elargizioni fatte da enti, da società o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
4. Dai contributi del Presidente e dei Consiglieri Generali della Fondazione;
5. Dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio Generale, possono essere destinate a incrementare il patrimonio;
6. Da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici italiani o internazionali;

#### **Art. 7 – Fondo di Gestione**

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

1. Dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione;
2. Da donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Patrimonio della Fondazione;
3. Da contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
4. Dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Mecenati, dai Consiglieri Generali o da soggetti terzi;
5. Dai ricavi derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
6. Da altri beni, rendite, donazioni, contributi e ricavi specificamente destinati al Fondo di Gestione.

Le risorse del Fondo di Gestione verranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

#### **Art. 8 – Esercizio finanziario, destinazione degli utili e modalità di erogazione delle rendite**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile verrà approvato il bilancio consuntivo dal Consiglio Generale. Qualora particolari esigenze lo richiedano l'approvazione del bilancio può avvenire entro il 30 giugno.

Entro il 30 novembre sarà dallo stesso Consiglio Generale approvato il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

Il bilancio consuntivo dovrà contenere la situazione patrimoniale e il rendiconto della gestione, distinguendo tra attività istituzionali e attività connesse.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche indirettamente, utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Eventuali utili, avanzi di gestione o rendite dovranno essere interamente ed esclusivamente reinvestiti all'interno della Fondazione per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero assegnati al Fondo di Gestione per il raggiungimento delle finalità di cui all'Art. 4 dello Statuto.

#### **Art. 9 – Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

1. Il Presidente;
2. Il Consiglio Generale;
3. L'Assemblea dei Mecenati;
4. Il Comitato scientifico;
5. Il Revisore dei Conti.

#### **Art. 10 – Presidente**

Il Presidente della Fondazione è nominato nel proprio seno dal Consiglio Generale e lo presiede. Presiede altresì

l'Assemblea dei Mecenati e il Comitato Scientifico. Dura in carica tre anni nel caso di Consigliere Elettivo, e cinque anni nel caso di Consigliere a Vita e può essere rieletto, il tutto senza limiti di mandati. Il Presidente:

1. Dirige e coordina le attività della Fondazione;
2. Presiede il Consiglio Generale, l'Assemblea dei Mecenati, il Comitato scientifico;
3. Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Generale;
4. Presenta all'approvazione del Consiglio Generale il bilancio annuale preventivo e consuntivo;
5. Ha la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi, anche in giudizio, con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione, compreso quello di nominare procuratori determinandone le specifiche attribuzioni;
6. Adotta nei casi di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio Generale, salvo ratifica del Consiglio stesso al quale tali provvedimenti devono essere sottoposti nella prima riunione successiva alla data in cui i provvedimenti sono stati adottati;
7. Approva formalmente le nomine e le domande di ammissione all'Assemblea dei Mecenati.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

## **Art. 11 - Consiglio Generale**

### **A. COMPOSIZIONE**

La Fondazione è retta da un Consiglio Generale composto da un numero variabile di membri, a vita ed elettivi, non inferiore complessivamente a due e non superiore a nove.

I Membri del Consiglio Generale sono per la prima volta nominati all'atto della costituzione della Fondazione.

#### **1. Consiglieri a Vita.**

- a) Sono Consiglieri a Vita i Fondatori persone fisiche, ossia i Signori Elena Gaboardi e Mario Martinoli;
- b) Ciascun Consigliere a Vita, qualora non ritenga di poter assolvere la propria funzione, può nominare, per la durata massima di tre anni, un sostituto temporaneo. La nomina del sostituto temporaneo di un Consigliere a Vita dovrà essere approvata dall'altro Consigliere a Vita in carica.
- c) In caso di cessazione per qualunque ragione dalla carica di un Consigliere a Vita (morte, impedimento, dimissioni, ecc.), il Consigliere a Vita superstite nomina direttamente un sostituto, il quale avrà la qualifica di Consigliere Elettivo.
- d) In caso di cessazione per qualunque ragione dalla carica (morte, impedimento, dimissioni, ecc.) di entrambi o dell'unico Consigliere a Vita, in modo che tale categoria sia cessata, il Consiglio Generale nominerà i Consiglieri Elettivi che rimarranno in carica per tre anni e potranno essere rieletti, il tutto senza limiti di mandati.

#### **2. Consiglieri Elettivi.**

- a) Un numero massimo di sette Consiglieri Elettivi può far parte del Consiglio Generale;
- b) I Consiglieri Elettivi durano in carica tre anni e possono essere confermati;
- c) I Consiglieri Elettivi sono nominati dall'Assemblea dei Mecenati, in numero massimo di tre, e dai Consiglieri a vita, in numero massimo di quattro. Qualora un Consigliere Elettivo decada dalla sua carica per qualunque ragione (morte, impedimento, dimissioni, inadempienza, ecc.), può venire sostituito da altro Consigliere Elettivo nominato secondo le procedure ordinarie e cioè dall'Assemblea dei Mecenati oppure dai Consiglieri a Vita a seconda che il consigliere decaduto sia stato originariamente nominato da un organo o l'altro. I consiglieri Elettivi nominati in sostituzione restano in carica per tre anni e possono essere a loro volta rieletti, il tutto senza limiti di mandati. ;
- d) I Consiglieri Elettivi entrano in carica solo dopo formale approvazione da parte dei Consiglieri a Vita o, nel caso questi ultimi non facciano più parte del Consiglio Generale, del Presidente della Fondazione. Nel caso in cui la carica di Presidente sia per qualsivoglia motivo vacante, i Consiglieri Elettivi entrano immediatamente in carica senza necessità di formale approvazione da parte di terzi;
- e) I Consiglieri Elettivi eletti dall'Assemblea dei Mecenati e non i regola con i versamenti previsti dall'Art. 11, lettera C, punto 10 decadono automaticamente dalla carica e non sono più rieleggibili.
- f) Un Consigliere Elettivo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio Generale, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso e lo stesso sarà sostituito secondo le regole ed ai termini di cui al precedente punto c).

## B. FUNZIONAMENTO

Il Consiglio Generale:

1. E' convocato dal Presidente almeno due volte l'anno. Dovrà altresì essere convocato qualora ciò venga richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti. L'avviso di convocazione deve pervenire ai Consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata per la convocazione mediante lettera raccomandata, fax o mail; in casi di particolare urgenza la convocazione può essere effettuata per telegramma con preavviso di almeno due giorni.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, la data e l'ora;
3. Fatta salva la maggioranza qualificata prevista per le modifiche statutarie e dall'art. 16, il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, salvo il caso in cui l'Organo sia composto da due soli membri;
4. Le deliberazioni sono trascritte su apposito libro: ogni verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione, il quale sarà nominato nella persona designata a maggioranza degli intervenuti.

## C. POTERI

Il Consiglio Generale adotta le deliberazioni necessarie per l'amministrazione e il funzionamento della Fondazione. Esso ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Il Consiglio Generale, tenuto conto delle possibilità del bilancio, propone e determina le attività nel rispetto degli scopi della Fondazione. In particolare, il Consiglio Generale:

1. Elege tra i suoi membri il Presidente e il Vicepresidente;
2. Ha facoltà di nominare il Direttore Generale della Fondazione stabilendone i compiti e retribuzione;
3. Nomina il Revisore dei Conti;
4. Gestisce i rapporti con il personale della Fondazione;
5. Approva entro il 30 novembre il bilancio preventivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo della Fondazione, sempre che particolari necessità non ne impongano il rinvio al 30 giugno.;
6. Delibera le modifiche dello Statuto a norma dell'art. 15 dello Statuto;
7. Partecipa, con la propria deliberazione, al procedimento di decisione circa la destinazione del patrimonio della Fondazione, a norma dell'art. 16 dello Statuto;
8. Delibera l'accettazione delle donazioni, dei contributi e dei lasciti, nonché l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
9. Coopta e nomina i membri dell'Assemblea dei Mecenati di cui all'art. 12 dello Statuto, lettera A, punto 1;
10. Determina la misura del contributo minimo annuale e una tantum per l'ammissione e la partecipazione, anche ai fini dell'espressione del diritto di voto, all'Assemblea dei Mecenati, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, lettera A, punto b);
11. Approva le domande di ammissione all'Assemblea dei Mecenati per i soggetti di cui all'art. 12 dello Statuto, lettera A, punto b);
12. Decide sull'assegnazione di contributi a borse di studio messi a disposizione dalla Fondazione;
13. Delibera lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio.

Il Consiglio Generale può delegare parte dei propri poteri a singoli consiglieri o a un Comitato Esecutivo composto da tre Consiglieri, tra i quali il Presidente ed i Consiglieri a vita. Le delibere del Comitato Esecutivo sono adottate a maggioranza dei suoi membri.

## Art. 12 - Assemblea dei Mecenati

### A. COMPOSIZIONE

L'Assemblea dei Mecenati è composta da:

- a) Persone fisiche e persone giuridiche, pubbliche e private, che si siano distinte nel campo della cultura e dell'innovazione, cooptate e nominate dal Consiglio Generale;
- b) Persone fisiche e persone giuridiche, pubbliche e private che facciano domanda di ammissione e che versino alla Fondazione un contributo annuale e/o "una tantum" nelle forme e nella misura stabilite dal Consiglio Generale. Le domande di ammissione all'Assemblea dei Mecenati sono sottoposte al vaglio e all'approvazione del Consiglio Generale, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, lettera C, punto 11.

Gli enti facenti parte dell'Assemblea dei Mecenati, anche se privi di personalità giuridica, sono rappresentati dal proprio rappresentante individuato ai sensi di legge e del rispettivo Statuto, o da persona da lui designata.

I membri dell'Assemblea dei Mecenati durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati a discrezione e con decisione a maggioranza del Consiglio Generale. La qualità di membro dell'Assemblea dei Mecenati si perde in caso di: a) morte ovvero, nel caso di persone giuridiche, estinzione a qualsiasi titolo dovuta; b) recesso volontario da comunicarsi per iscritto al Presidente; c) decadenza per reiterato mancato versamento del contributo; d) mancato rinnovo nella carica da parte del Consiglio Generale.

#### B. FUNZIONAMENTO

L'Assemblea dei Mecenati:

1. E' presieduta dal Presidente della Fondazione, il quale la convoca con preavviso di almeno 15 giorni mediante lettera raccomandata, fax o mail. L'Assemblea dei Mecenati è convocata altresì allorché ne sia fatta richiesta motivata da almeno la metà più uno dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente, salvo il caso in cui l'Organo sia composto da due soli membri;
2. E' validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salva la maggioranza qualificata di cui all'art. 16. Hanno diritto di voto tutti i membri dell'Assemblea solo se in regola con il pagamento del contributo di cui all'Art. 11, lettera C, punto 10.
3. I membri del Consiglio Generale possono chiedere di assistere all'Assemblea, con esclusione delle deliberazioni attinenti alla nomina dei componenti del Consiglio stesso, partecipando ad essa senza diritto di voto.
4. Delle sue riunioni viene redatto un verbale dal segretario nominato di volta in volta nella persona designata a maggioranza degli intervenuti.

#### C. COMPETENZA

L'Assemblea dei Mecenati:

1. Nomina fino ad un massimo di tre Consiglieri Elettivi del Consiglio Generale;
2. Promuove pubblicamente le attività della Fondazione previste dall'art. 4 dello Statuto;
3. Propone lo sviluppo di nuove attività da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale, e ne elabora le linee fondamentali;
4. Formula pareri consultivi, non vincolanti, su questioni poste alla sua attenzione dal Consiglio Generale;

Partecipa, con la propria deliberazione, al procedimento di decisione circa la destinazione del patrimonio della Fondazione a norma dell'art. 16 dello Statuto.

### **Art. 13 – Comitato Scientifico**

#### A. COMPOSIZIONE

Il Comitato Scientifico è composto da persone fisiche e persone giuridiche, pubbliche e private, che si siano distinte nel campo della musica, delle arti, dell'innovazione e della ricerca scientifica, nominate dal Consiglio Generale.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e possono essere riconfermati a discrezione e con decisione a maggioranza del Consiglio Generale. La qualità di membro del Comitato Scientifico si perde in caso di: a) morte ovvero, nel caso di persone giuridiche, estinzione a qualsiasi titolo dovuta; b) recesso volontario da comunicarsi per iscritto al Presidente; c) mancato rinnovo nella carica da parte del Consiglio Generale.

Gli enti, anche se privi di personalità giuridica, sono rappresentati dal proprio rappresentante individuato ai sensi di legge e del rispettivo Statuto, o da persona da lui designata.

Il Comitato Scientifico potrà operare per gruppi di lavoro, ovvero Sottocomitati Scientifici aventi un numero limitato di membri e finalità specifiche definite dal Consiglio Generale.

#### B. FUNZIONAMENTO

Il Comitato scientifico:

1. E' presieduto dal Presidente della Fondazione, il quale lo convoca con preavviso di almeno 15 giorni mediante lettera raccomandata, fax o mail. Il Comitato scientifico è convocato altresì allorché ne sia fatta richiesta motivata da almeno la metà più uno dei suoi membri;
2. E' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, salvo il caso in cui l'Organo sia composto da due soli membri.
3. Delle sue riunioni viene redatto un verbale dal segretario nominato di volta in volta nella persona designata a maggioranza degli intervenuti.

#### C. COMPETENZA

Il Comitato scientifico:

1. Formula pareri consultivi, non vincolanti, su questioni poste alla sua attenzione dal Consiglio Generale;
2. Promuove pubblicamente le attività culturali della Fondazione previste dall'art. 4 dello Statuto;
3. Propone modifiche e miglioramenti alle attività culturali in corso e sviluppate in seno alla Fondazione nello spirito dell'art. 4 dello Statuto;

Propone lo sviluppo di nuove attività culturali da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale, e ne elabora le linee fondamentali.

#### **Art. 14 – Revisore dei Conti**

Il Revisore dei Conti:

1. E' nominato dal Consiglio Generale;
2. Resta in carica per tre anni e può essere riconfermato, il tutto senza limiti di mandati;
3. Deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali.

Il Revisore dei Conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali, esprime il suo avviso mediante apposita relazione sul bilancio preventivo e su quello consuntivo, effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti ha facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio Generale.

#### **Art. 15 – Modifiche dello Statuto**

Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio Generale validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei suoi membri, con il necessario voto favorevole della totalità dei Consiglieri a vita in carica.

Qualora sia in carica un sostituto temporaneo nominato ai sensi dell'art. 11, punto 1, lettera b), per le modifiche statutarie sarà necessario il voto favorevole dello stesso e l'approvazione della delibera da parte del Consigliere a vita che lo ha nominato.

#### **Art. 16 – Scioglimento, liquidazione e rinvio alla Legge**

Lo scioglimento della Fondazione può essere deliberato dal Consiglio Generale, validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statuari, il tutto al fine di proporre alla competente Autorità tutoria di dichiarare l'estinzione della Fondazione ex art. 6 de D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000.

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei suoi membri, con il necessario voto favorevole della totalità dei Consiglieri a Vita in carica.

Qualora sia in carica un sostituto temporaneo nominato ai sensi dell'art. 11, punto 1, lettera b), per deliberare lo scioglimento della Fondazione sarà necessario il voto favorevole dello stesso e l'approvazione della delibera da parte del Consigliere a vita che lo ha nominato.

Quanto sopra, fatti salvi i casi di scioglimento previsti dalla legge o disposti direttamente dalla competente Autorità di vigilanza.

In caso di estinzione e scioglimento, per qualunque causa, e di conseguente liquidazione ai sensi di Legge, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto ad altri enti che perseguano finalità analoghe.

La devoluzione del patrimonio viene deliberata con determinazione comune dell'Assemblea dei Mecenati e del Consiglio Generale, validamente costituitasi in adunanza con la presenza della maggioranza dei rispettivi membri, a maggioranza dei due terzi dei presenti, fermo restando il rispetto della disciplina inderogabile fissata dalla Legge tempo per tempo vigente e quanto eventualmente stabilito in merito dalla competente Autorità di vigilanza.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.